

Informative impresa & lavoro

Circolare mensile di informazione sugli adempimenti del lavoro in azienda

SETTEMBRE 2024

Le informative per l'azienda

Nuove disposizioni sui controlli	2
Nuove quote flussi stagionali	4
Chiarimenti esonero contributivo parità di genere	5
INL comunica l'adesione al circuito di pagamento elettronico PagoPA	8

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI SUI CONTROLLI

Con la nota 1357/2024, l'INL ha fornito le prime indicazioni operative sul D.Lgs. 103/2024, recante *"Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118"* ed entrato in vigore il 2 agosto, che introduce disposizioni destinate a incidere sulle attività dell'Ispettorato, sia per quanto concerne la programmazione della vigilanza, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Il decreto vale per i controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni e introduce:

- la nozione di *"diffida amministrativa"*, da intendersi quale *"invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa"* (trattasi dunque di un atto diverso dalla diffida di cui all'articolo 13, D.Lgs. 124/2004);
- alcune disposizioni finalizzate a una semplificazione degli adempimenti amministrativi, tuttavia non ancora effettivamente operative;
- un *"sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria"*, ai fini della programmazione dei controlli, riferito ad alcuni ambiti omogenei, tra cui quello della sicurezza dei lavoratori ma anche, ad esempio, quello della protezione ambientale, dell'igiene e salute pubblica e della sicurezza pubblica.

Per quanto concerne, in particolare, la vigilanza, l'articolo 4 del decreto, sebbene non immediatamente operativo, stabilisce che *"le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa"* tenuto dalle Camere di commercio, così da avere contezza anche degli esiti dei controlli già svolti da altre amministrazioni. Viene anche ribadito che le PP.AA. non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso.

L'articolo 5 del decreto introduce alcuni principi informativi sui controlli alle imprese, rimettendo a Ministeri e Regioni il compito di pubblicare sui propri siti istituzionali apposite linee guida o *faq* per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i quali dovranno fondarsi sul principio della *"fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni"*, nonché su quelli della *"efficacia, efficienza e proporzionalità"*, minimizzando le richieste documentali *"secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato"*.

Inoltre, è previsto che, salvo i casi di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria o di specifiche segnalazioni di soggetti privati o pubblici, i casi previsti dal diritto dell'unione europea e i controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro oppure ogni qual volta si rilevano situazioni di rischio – casi per i quali i controlli vengono effettuati con immediatezza – le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio, che non può essere inferiore ad un anno per i soggetti che presentano un rischio basso.

La disposizione declina ulteriori previsioni che vanno in parte a sovrapporsi con la c.d. *“Lista di conformità INL”* (articolo 29, commi 7, 8 e 9, D.L. 19/2024), per gli iscritti nella quale sono escluse ulteriori verifiche da parte dell'INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella Lista.

L'articolo 5 prevede, inoltre, che:

- *“non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta”;*

- le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del *“principio del contraddittorio”* e *“adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio (...) al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all'attività economica svolta”*, quindi principio che incide sui criteri di commisurazione delle sanzioni da adottarsi con ordinanza-ingiunzione, al pari di quelli indicati dall'articolo 11, L. 689/1981.

Non appare invece applicabile agli accertamenti di competenza dell'INL la previsione secondo cui le amministrazioni sono tenute a fornire, prima di un accesso nei locali aziendali, *“l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva”*.

L'articolo 6 del decreto prevede che *“salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L'istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”*. Laddove la stessa non trovi applicazione si seguiranno le *“normali”* procedure sanzionatorie, ivi compresa l'adozione della diffida di cui all'articolo 13, D.Lgs. 124/2004. La diffida amministrativa trova applicazione esclusivamente in relazione alle violazioni per le quali è prevista in astratto una sanzione amministrativa pecuniaria di massimo 5.000 euro, come tale soggetta alla disciplina di cui alla L. 689/1981 e la violazione sanabile deve essere stata per la prima volta accertata nell'arco di un quinquennio.

Il D.Lgs. 103/2024 è entrato in vigore il 2 agosto e l'INL ritiene che le sue previsioni, in particolare quelle ex articolo 6 in materia di diffida amministrativa, possano applicarsi agli illeciti accertati a partire da tale data, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente in quanto trattasi di disposizione di carattere procedurale.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVE QUOTE FLUSSI STAGIONALI

Il Ministero del lavoro ha reso noto, facendo seguito alla precedente ripartizione di quote di cui al D.P.C.M. 27 settembre 2023 (nota n. 1109 del 10 aprile 2024) sulla "*Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025*", tenuto conto dei dati pervenuti aggiornati al 2 agosto 2024 e relativi alle istanze per lavoro stagionale presentate agli Sportelli unici dell'immigrazione, di aver attribuito, direttamente sul sistema Silen, ulteriori 5.850 quote relative alle istanze presentate per lavoro stagionale/pluriennale dalle organizzazioni datoriali del settore agricolo. Sono escluse le regioni Basilicata; Friuli Venezia Giulia; Bolzano; Trento e Umbria.

In allegato alla nota n. 2525 del 9 agosto 2024 è presente la distribuzione territoriale delle nuove quote.

Le informative per l'azienda

Oggetto: CHIARIMENTI ESONERO CONTRIBUTIVO PARITÀ DI GENERE

Con il messaggio n. 2844/2024 l'Inps ricorda che l'articolo 5, L. 162/2021 prevede un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis, D.Lgs. 198/2006.

Ai sensi del decreto attuativo, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento 765/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi di certificazione, riportanti il marchio UNI e quello dell'ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in argomento.

Con la circolare n. 137/2022 l'Inps ha illustrato l'esonero contributivo e fornite istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, di accedere alla misura di esonero in esame avvalendosi dello specifico modulo telematico denominato "PAR_GEN".

Con riferimento alle modalità e alle tempistiche di trasmissione delle richieste di esonero per l'anno 2022, con il messaggio n. 1269/2023 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande e forniti ulteriori chiarimenti, specificando che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore. Con il successivo messaggio n. 4614/2023 sono state fornite indicazioni per la presentazione delle domande di esonero relative alle certificazioni conseguite nell'anno 2023, ed è stato ribadito che al momento della presentazione deve essere indicata, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.

Tuttavia, nonostante i chiarimenti forniti, è emerso, in fase di elaborazione delle richieste, l'inserimento da parte dei datori di lavoro interessati, nei moduli di domanda, di una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella effettiva. In merito, si precisa che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione. In sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell'esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori. Pertanto, la stessa si riferisce all'ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all'azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.

Perciò, con il messaggio 2844/2024, l'Inps comunica che, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024, presentando poi una nuova domanda, con l'esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.

Alla scadenza del suddetto termine, tutte le domande in stato "trasmessa", relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate, pertanto chi non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

All'esito dell'elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l'importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".

L'esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa. L'Inps autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione dell'esonero in misura non superiore all'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico degli stessi datori di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario. L'ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali associate al medesimo codice fiscale, l'Istituto provvederà a riconoscere l'esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale. Le istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato "Accolta". Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, nell'ipotesi di insufficienza di tali risorse, l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile. Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato "Accolta parziale".

All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive che risulteranno beneficiarie dell'esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R", che assume il significato di "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021". La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro ai quali, in base alle informazioni presenti negli archivi dell'Istituto, è stato attribuito il CA "4R".

Viene inoltre chiarito che:

- i datori di lavoro che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, la domanda inoltrata per la certificazione conseguita nell'anno 2023 sarà respinta;

- i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell'esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l'Inps procederà d'ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell'esonero per l'intero periodo spettante.

L'effettiva fruizione della misura di esonero potrà decorrere solo all'esito dell'elaborazione massiva delle istanze trasmesse.

Le informative per l'azienda

Oggetto: INL COMUNICA L'ADESIONE AL CIRCUITO DI PAGAMENTO ELETTRONICO PAGOPA

L'INL ha reso noto che il pagamento delle sanzioni relative alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale contestate dal personale ispettivo verrà progressivamente effettuato tramite il circuito pagoPA.

In particolare, a partire dallo scorso 24 luglio, nei casi di emissione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 81/2008 e di contestazione di violazioni soggette a prescrizione di cui agli articoli 20 e 21, D.Lgs. 758/1994 e all'articolo 15, D.Lgs. 124/2004, il pagamento delle relative violazioni potrà essere effettuato solo tramite il circuito in parola.

Qualora il contravventore intenda effettuare il pagamento solo di alcune violazioni, lo stesso dovrà accedere al "Portale dei Servizi" dell'INL all'indirizzo <https://servizi.ispettorato.gov.it> (o tramite tasto Accedi al portale dei servizi, situato in alto a destra nella home del sito dell'ispettorato) e utilizzare l'applicazione "Gestione Pagamento Sanzioni" selezionando le violazioni per le quali intende effettuare il pagamento. Il sistema provvederà a generare un nuovo bollettino recante un importo totale corrispondente alle violazioni selezionate e annullando quello sopra indicato.

Il progetto prevede la progressiva estensione dell'utilizzo circuito di pagamento PagoPA anche per il pagamento delle sanzioni amministrative contestate con verbale unico di accertamento e notificazione di cui all'articolo 13, D.Lgs. 124/2004 e di quelle contestate con Ordinanza-Ingiunzione di cui all'articolo 18, L. 689/1981 che al momento continuano a essere gestite tramite F23.